

## **09/12/2024 – Separatezza patrimoniale del “conto premi” per gli intermediari assicurativi**

**Si chiede se, entro il limite del valore complessivo delle provvigioni di propria spettanza non prelevate dal conto separato o comunque ivi depositate, l’intermediario assicurativo possa disporre, direttamente a debito del conto medesimo, pagamenti di spese aziendali o comunque proprie.**

Come noto, ai sensi dell’art. 21 del Reg.2024-02, tutti gli intermediari assicurativi (agenti o broker) operanti in territorio sammarinese, siano essi operatori economici con sede a San Marino od operatori economici esteri con succursale a San Marino, devono disporre, per l’attività distributiva in territorio sammarinese, di *“conti di pagamento separati accesi presso un’impresa finanziaria sammarinese”* sui quali accreditare i premi incassati dalla clientela e dai quali eseguire il riversamento degli stessi premi in favore delle imprese assicurative (al lordo o al netto delle proprie provvigioni).

Tali conti si definiscono “separati” in quanto beneficiano di uno speciale regime legale di segregazione patrimoniale rispetto all’intermediario: *“sui predetti conti separati non sono ammesse azioni, sequestri o pignoramenti da parte di creditori diversi dagli assicurati e dalle imprese di assicurazione e nei limiti della somma rispettivamente spettante al singolo assicurato o alla singola impresa di assicurazione, e non operano le compensazioni legale e giudiziale né può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario nei confronti dell’intermediario”* [vedasi art. 19, comma 5, lett. c) della L. 132/2023].

Ne consegue che anche tutta la movimentazione afferente i conti separati deve risultare coerente con tale regime, tanto a tutela delle imprese assicurative e dei contraenti intermediati (che non possono subire nocumento dall’intermediazione nei casi sopra descritti) quanto a tutela degli altri aventi diritto dell’intermediario, diversi da imprese assicurative e contraenti (che non possono subire nocumento della segregazione di attività spettanti all’intermediario ma impropriamente non prelevate dal conto separato o addirittura accreditate sullo stesso).

Per queste ragioni la risposta al quesito non può che essere negativa, sia per evidente contrasto con il citato art. 21 che, nel rigoroso rispetto del regime di separatezza di cui sopra, descrive tassativamente quali tipi di utilizzi (movimentazioni) sono ammessi del c.d. “conto premi”, sia perché le provvigioni spettanti all’intermediario non potranno tardare, oltre termini ragionevoli, il loro riversamento sul c.d. “conto aziendale”, ossia il diverso conto di pagamento, egualmente intestato all’intermediario ma nella sua piena titolarità e disponibilità.

Una soluzione coerente con tale regime legale e con la prassi settoriale di riversamento dei premi netti all’impresa di assicurazione su base periodica (settimanale, decadale, quindicinale, mensile ecc.) potrebbe essere quella di riversare sul “conto aziendale”, con la medesima periodicità, le provvigioni maturate, detraendo le spese e sommando gli interessi eventualmente generatisi nel periodo sul “conto premi”. Tale soluzione garantirebbe peraltro una più agevole e ordinata quadratura del saldo del conto separato con il totale dei premi incassati e non ancora oggetto di periodico riversamento.